

Allegato A20

Autorizzazione allo scarico delle emissioni in
atmosfera (autorizzazione unica dell'impianto)



N°55/09/2004

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO l'art.1 della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il D.L. 29 agosto 2003, n.239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290 con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55, nonché è stato disposto che le norme

100
57

in materia di espropriazione di pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. 327/2001, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA l'istanza del 7 maggio 2002 con la quale la società Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ciovassino, 1, cod.fisc.07756640012, ha richiesto l'autorizzazione ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito nella legge 9 aprile 2002, n.55, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di 750 MWe circa, da ubicare nell'area di sviluppo industriale del Comune di Modugno (BA) ed ha contestualmente inviato la documentazione progettuale inerente l'isola produttiva e le opere connesse individuate in un elettrodotto ed in un metanodotto;

VISTA la nota di questo Dicastero del 13 maggio 2002 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 6 giugno 2002;

VISTO il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutesi in data 6 giugno 2002, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTA la lettera del 18 luglio 2002 con la quale la Energia S.p.A., ad integrazione della documentazione già trasmessa al Ministero delle Attività Produttive unitamente all'istanza, ha inviato a tutte le Amministrazioni interessate il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale corredato delle parti relative alle opere connesse (elettrodotto e metanodotto) necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

VISTE le note del 27 marzo 2003, con la quale la Energia S.p.A. ha inviato i

Ministero delle Attività Produttive
 Direzione Provinciale di Bari
 Ufficio Provinciale di Bari
 Istituto Progettando e Design della Energia S.p.A. - S.

chiarimenti richiesti dalla Commissione VIA a seguito dei sopralluoghi effettuati il 13 settembre 2002 ed il 22 novembre 2002, e del 3 giugno 2003 con la quale la Società ha fornito una nota a titolo di errata-corrige e puntualizzazioni ai chiarimenti stessi;

VISTO l'esito della istruttoria tecnica inerente la procedura di VIA in ordine al progetto proposto da Energia S.p.A. formalizzato con il favorevole parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i beni architettonici ed il paesaggio prot. n.ST/407/21188/2003 del 16 giugno 2003 e della Commissione VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n.526 del 19 giugno 2003;

VISTA l'integrazione documentale trasmessa dalla Società istante in data 11 dicembre 2003, con la quale venivano forniti elementi di valutazione in ordine ad una ottimizzazione del lay-out consistente in uno spostamento del manufatto relativo alle torri di raffreddamento finalizzato ad una ulteriore ottimizzazione degli spazi occupati e delle infrastrutture di collegamento,

VISTO l'esito della istruttoria tecnica integrativa inerente la procedura di VIA in ordine alle soprarichiamate modifiche progettuali, formalizzato con la nota del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n.ST/402/41442/2003 del 17 dicembre 2003, con la quale viene confermato il parere precedentemente espresso e la dichiarazione positiva rilasciata dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio durante la riunione della Conferenza di Servizi del 18 dicembre 2003;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposta da Energia S.p.A. formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/0289 del 6 aprile 2004;

CONSIDERATO che la Energia S.p.A., in data 30 ottobre 2003 ha provveduto, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.2359, a depositare presso i Comuni di Modugno, Bitonto e Palo del Colle nonché presso la Prefettura di Bari, il piano particolareggiato di esecuzione delle opere connesse all'iniziativa in parola, da realizzare nel territorio dei predetti Comuni;

ATTESO che, a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere, reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R della Regione Puglia del 30 ottobre 2003, non sono state avanzate osservazioni da parte dei titolari di terreni e edifici la cui acquisizione o espropriazione è stata stimata necessaria;

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Via Venezian 1 - 35131 Padova - Tel. 049 8210011 - Fax 049 8210012 - www.istitutotumori.pd.it

VISTO il resoconto verbale della Conferenza di Servizi del 18 dicembre 2003 nel corso della quale il rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha illustrato il contenuto del decreto di compatibilità ambientale in corso di perfezionamento, in quanto la Società proponente, avendo aderito ad una specifica richiesta dell'ASI interessata, ha apportato alcune modifiche al progetto che sono state trasmesse al citato dicastero e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le citate modifiche sono state, nel corso della riunione, esposte da parte della Energia S.p.A. che ha precisato trattarsi dello spostamento delle torri di raffreddamento verso il lato interno della zona industriale, con conseguente riposizionamento dei vari componenti dell'impianto in modo da minimizzare l'impatto visivo dell'opera e migliorare l'utilizzazione degli spazi riducendo le aree occupate da manufatti con conseguente ottimizzazione delle infrastrutture di collegamento tra gli stessi.

Il rappresentante del Ministero della Salute ha anticipato le proprie osservazioni sui limiti di emissione, che sono poi state formalizzate con successiva nota sulla base delle dichiarazioni della Società.

Il rappresentante della Regione Puglia ha richiesto che:

- la scelta degli additivi all'acqua di raffreddamento privilegi composti a bassa tossicità e che questi siano notificati all'ARPA locale;
- il monitoraggio della zona ospedaliera, e che l'ARPA venga messa costantemente a conoscenza dei dati relativi alle emissioni, in quanto quest'ultima dovrà comunicare i suddetti dati unitamente ad un commento sugli stessi alla Regione Puglia ed ai Comuni interessati;
- la caratterizzazione dei suoli avvenga in contraddittorio con l'ARPA;
- se tecnicamente possibile, il cavo dell'elettrodotta sia interamente interrato, con il consenso dei Comuni interessati;
- la Società garantisca con apposita fideiussione il ripristino dei suoli.

Il Sindaco del Comune di Modugno ha consegnato agli atti della Conferenza una nota contenente osservazioni circa la qualità dell'aria, il sistema di raffreddamento e approvvigionamento idrico, l'elettrodotta, la vicinanza all'aeroporto, la cessione di calore ad impianti limitrofi, vegetazione flora fauna, ecosistemi, fase di cantiere.

Il GRTN S.p.A. e questo Ministero hanno precisato, in merito alle richieste di interrimento dei raccordi tra la nuova stazione di smistamento e la linea "Foggia-Bari Ovest", che l'adozione di tale soluzione ridurrebbe l'affidabilità e la capacità di trasporto del collegamento e imporrebbe, peraltro, la necessità di realizzare due stazioni di sezionamento nel passaggio da linea aerea a cavo sotterraneo, con conseguente ulteriore impegno di territorio.

VISTO il resoconto verbale della Conferenza di servizi conclusiva del 12 marzo 2004 nel corso della quale, si sono acquisite le seguenti posizioni, in merito

alla iniziativa, da parte delle Amministrazioni intervenute:

- Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per i Beni e le Attività Culturali, della Salute e Provincia di Bari, parere favorevole, con prescrizioni ove formulate;
- Comune di Bitonto, che aveva già espresso parere positivo, prende atto degli esiti circa la verifica da parte della Società che con la nota del 17 febbraio 2004, ha precisato di non poter accettare la richiesta di realizzare l'elettrodotto completamente in cavo interrato per il quale ritiene sia di minore impatto ambientale la soluzione in linea aerea;
- Comune di Modugno esprime preoccupazione per la salute dei cittadini e per l'eventualità di futuri insediamenti consimili sul proprio territorio in assenza di una specifica programmazione, in ogni caso fa presente, congiuntamente al Comune di Palo del Colle, che si riserva di esprimere il parere definitivo entro 30 giorni dal ricevimento del resoconto verbale della riunione conclusiva;
- Regione Puglia, nell'evidenziare che le richieste avanzate nella seduta del 18 dicembre 2003 sono state recepite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel decreto di compatibilità ambientale e dal Ministero della Salute, sottolinea che ciò che viene concordato in Conferenza di servizi è valido e sarà cura della stessa Regione fare le opportune verifiche ed esprime la prescritta intesa alla realizzazione dell'iniziativa in esame;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 2 aprile 2004 per via postale e successivamente ritrasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 30 aprile 2004 via fax, causa disguidi tecnici verificatisi con la prima spedizione, e che, nel termine previsto dall'art.14 quater della legge 241/90 il Comune di Modugno ha inviato la deliberazione n.26 del 12 maggio 2004 con la quale ha espresso *incondizionato parere negativo, peraltro assolutamente non negoziabile, all'ipotesi di realizzazione su tutto il territorio di Modugno, di una centrale elettrica a ciclo combinato alimentata a gas metano da parte della Società Energia S.p.A., nonché il Comune di Palo del Colle ha espresso con la deliberazione n.17 del 29 maggio 2004 parere contrario alla realizzazione su tutto il territorio di Palo del Colle delle opere previste nel progetto presentato dalla Energia S.p.A.;*

CONSIDERATO che il dissenso, seppure postumo, deve essere motivato e congruente e che le posizioni espresse dai Comuni di Modugno e Palo del Colle sono state notificate da questo Ministero con nota in data 8 giugno 2004, prot.n.254950 a tutte le Amministrazioni interessate che non hanno al riguardo esplicitato posizioni diverse da quelle già espresse in Conferenza di Servizi conclusiva;



Ministero delle Attività Produttive - Direzione Provinciale di Bari - Ufficio Provinciale di Modugno - Via ...
 INTROITO N. 254950 E 254951 DEL 08/06/2004

DATO ATTO che le motivazioni a sostegno del diniego espresso dai precitati Comuni non sono congrue in quanto riferite a motivazioni generiche che testualmente si riportano: l'Italia non è dotata di un Piano Nazionale dell'Energia; la Regione Puglia non ha ancora provveduto a dotarsi del piano energetico regionale; le disposizioni legislative in merito alla localizzazione delle aree oggetto di intervento, impediscono il ruolo condizionante e determinante dei Comuni; la stessa normativa vigente pone indirettamente limitazioni al ruolo di programmazione e governo del territorio degli Enti locali; il rischio per la salute pubblica sarebbe ulteriormente aggravato così come potrebbe essere attestato dalle controdeduzioni che i consigli comunali si riservano di inviare;

PRESO ATTO che non sono peraltro pervenute ulteriori controdeduzioni da parte dei comuni di Modugno e Palo del Colle;

VISTE le linee guida operative emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2003 che evidenziano che le decisioni in seno alla Conferenza vengono adottate secondo il principio della maggioranza e non della unanimità

CONSIDERATA pertanto l'istruttoria favorevolmente conclusa con l'acquisizione di tutte le prescrizioni formulate dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico;

ATTESO che la legge 55/02, art.1, comma 3-bis, dispone che "La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale", per cui tali accordi sono facoltativi e non obbligatori.

ATTESO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono intercorsi accordi volontari tra la Società ed alcuni Enti e Aziende operanti sul territorio, contemplanti, tra l'altro, l'installazione di due centraline da posizionare, rispettivamente, nel territorio del Comune di Modugno, zona ospedaliera, e nel territorio del Comune di Palo del Colle;

CONSIDERATO quindi favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola;

RITENUTO di adottare, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n.79/99 in materia di produzione di energia elettrica ad adempimenti in materia di fonti rinnovabili, fatti salvi gli accordi stabiliti tra il Proponente, la Regione e gli Enti locali;

sistema idrico

- L'approvvigionamento idrico per il sistema di raffreddamento della centrale deve avvenire esclusivamente per mezzo delle acque reflue provenienti dal Depuratore Bari-Ovest e quindi, anche in base ad ulteriori e più specifici accordi del Proponente con il Consorzio A.S.I. e/o con Acquedotto Pugliese S.p.A. gestore del suddetto impianto di depurazione, la centrale può entrare in esercizio solo a seguito della realizzazione e del regolare esercizio delle opere necessarie all'adduzione ed al trattamento delle acque depurate, nella quantità e qualità idonea al funzionamento della stessa; la medesima fonte di approvvigionamento idrico deve essere utilizzata per le attività di cantiere in fase di realizzazione dell'impianto;
- Durante l'esercizio della centrale, in caso di guasti o malfunzionamenti dell'impianto di depurazione, potrà essere autorizzato l'approvvigionamento in emergenza tramite i pozzi attualmente esistenti nell'area A.S.I., limitatamente al tempo strettamente necessario alla fermata della centrale in condizioni di sicurezza e comunque per un tempo non superiore alle 24 ore; la centrale potrà riprendere il regolare funzionamento solo a seguito del ripristino delle condizioni ordinarie di approvvigionamento idrico dal depuratore secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 185 del 12/06/2003 concernente il riutilizzo delle acque reflue. Devono essere predisposte ed attuate idonee procedure di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti (Acquedotto Pugliese S.p.A, Consorzio A.S.I., Proponente, Autorità preposte) in relazione a situazioni di guasti o malfunzionamenti del sistema di approvvigionamento idrico che possono comportare effetti sul regolare esercizio della centrale; in relazione alle situazioni di emergenza e di interruzione dell'esercizio della centrale, dovrà comunque essere prevista ed attuata una procedura di comunicazione alle Autorità preposte;
- Le linee di approvvigionamento idrico alla centrale (ordinaria e di emergenza) devono essere separate e dotate ciascuna di sistemi di misurazione delle portate che consentano di identificare in maniera univoca i quantitativi d'acqua utilizzati dalla centrale; la linea dedicata per l'approvvigionamento in emergenza da pozzi deve essere posta sotto il controllo delle competenti Autorità e strutture locali (ARPA Puglia) al fine di monitorare i quantitativi prelevati;
- Deve essere redatto il progetto esecutivo delle opere di adduzione, trattamento e distribuzione delle acque provenienti dal depuratore Bari-Ovest necessarie all'approvvigionamento idrico della centrale; il progetto è soggetto all'approvazione delle Autorità preposte che, in particolare, in vista della imminente emanazione del regolamento di cui all'art.26, comma 2 del D.Lgs. 11.5.1999 n°152, devono verificarne la coerenza con i criteri e gli obiettivi che saranno contenuti nel suddetto regolamento; il progetto deve contenere idonee procedure di controllo e di emergenza, interna ed esterna, in relazione alle situazioni di malfunzionamento del sistema ordinario di approvvigionamento idrico.

 Emissioni in atmosfera

- Le emissioni in atmosfera devono essere congrue con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto; non devono comunque mai essere superati, riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi andri, i seguenti valori massimi espressi come media oraria:

NO _x (espressi come NO ₂) (*)	50 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	20 mg/Nm ³

(*) vedi le prescrizioni più restrittive nel parere del Ministero della Salute

A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni degli ossidi di azoto, individuate dal Ministero della Salute nel proprio parere favorevole, si prescrivono i valori limite alle emissioni degli ossidi di azoto riportate nelle prescrizioni del Ministero della Salute. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate, inerenti gli ossidi di azoto, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole.

Nel caso in cui, in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui alla legge 55/2002, il valore limite alle emissioni per gli ossidi di Azoto dovesse essere abbassato, anche gradualmente, ad un valore inferiore ai 50 mg/Nm³, il valore limite alle emissioni per il **monossido di carbonio** potrà essere innalzato, esclusivamente in considerazione degli aspetti tecnici legati ai processi di combustione, fino ad un valore non superiore ai **30 mg/Nm³**.

In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile che non sia gas naturale;

- Prima dell'entrata in esercizio della centrale, devono essere installate e poste in esercizio a cura del Proponente, in accordo con le Autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA Puglia), almeno due stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria che effettuino misurazioni in continuo ed in automatico

Ministero delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale Puglia - ARPA Puglia - Via ...

almeno dei seguenti inquinanti: NOx (NO e NO₂), CO, PM₁₀, PM_{2,5}, idrocarburi metanici e non metanici, O₃.

Devono essere altresì concordate con le predette Autorità le modalità per rendere pubbliche le informazioni ed i dati acquisibili;

- Fermo restando gli accordi con le suddette Autorità competenti in merito alla gestione ed alla localizzazione delle stazioni di monitoraggio, esse saranno preferibilmente installate in corrispondenza dei ricettori sensibili e dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta; si reputa inoltre opportuno che le predette stazioni siano attrezzate anche per il rilevamento dei dati meteorologici e che sia altresì opportuno installarne una nel centro abitato di Modugno ed una nell'abitato di Palo del Colle;
- il proponente deve effettuare, sotto il coordinamento ARPA, campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16 Marzo 1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14 Novembre 1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, devono essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla competente Autorità locale.

Suolo

- In fase di progettazione esecutiva deve essere eseguita una caratterizzazione dei suoli dell'area di insediamento della centrale secondo le modalità di cui al D.M. 25.10.1999 n. 471; i risultati di tali indagini devono essere trasmessi alle Autorità competenti anche ai fini dei successivi adempimenti in caso intervenga la necessità di interventi di bonifica; solo a seguito del rilascio delle autorizzazioni e certificazioni previste in conformità alla suddetta norma devono essere avviate le attività di cantiere per la realizzazione dell'impianto, che devono comunque svolgersi con tempi e modalità conformi a tali provvedimenti.

Altre prescrizioni

- In base alle eventuali convenzioni stipulate con i soggetti interessati dalla cessione di calore, devono essere previste le soluzioni progettuali idonee a garantire l'effettivo funzionamento dell'impianto in assetto cogenerativo;
- La scelta degli additivi del circuito di raffreddamento deve privilegiare composti a bassa tossicità e persistenza e con scarsa capacità d'infiltrazione, da notificare all'ARPA;
- Al fine di limitare gli impatti in fase di cantiere relativi al traffico veicolare deve essere preliminarmente ripristinata la viabilità perimetrale ASI limitrofa al sito della centrale; prima dell'avvio dei lavori deve essere concordato con le Amministrazioni locali (Consorzio ASI e Comuni di Modugno e Bari) un piano della viabilità per il transito degli automezzi afferenti al cantiere;
- In fase di progettazione esecutiva deve essere elaborato un progetto complessivo relativo alle opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico, comprendente sia la specifica progettazione estetico-architettonica dei manufatti che la sistemazione a verde dell'area della centrale, soggetto a verifica ed approvazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero della competente Soprintendenza.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, richiede, prima dell'inizio dei lavori, un programma di ricognizione sistematica delle emergenze archeologiche, integrato da un'eventuale fase di recupero di dati altrimenti compromessi dalle opere in parola, sotto la direzione tecnico scientifica della stessa Soprintendenza.



Prescrizioni del Ministero della Salute**Controllo delle emissioni**

- 1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la migliore tecnologia disponibile al momento dell'autorizzazione e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto;
- 2) il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotte dai turbogas, inteso quel valore medio e riferito a una concentrazione del 15% di O₂ nei fumi anidri, è il seguente:

NO_x (espressi come NO₂)	30 mg/Nm³
--	-----------------------------

fatta comunque salva ogni eventuale impossibilità tecnica;

Stante la dichiarata impossibilità da parte del Proponente del rispetto immediato di tale valore limite, sino alla prima revisione straordinaria del macchinario il valore limite di riferimento è pari a **40 mg/Nm³**, sempre inteso quale valore medio orario. Per i primi sei mesi susseguenti la messa in esercizio e la prima revisione straordinaria, viene presa quale riferimento la media giornaliera dei valori di emissione;

- 3) I limiti di emissione di cui al punto 2) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento della durata massima di sei mesi, a decorrere dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988, i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera;
- 4) La ditta deve concordare con le autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione;
- 5) L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas metano e deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione delle emissioni;
- 6) La misura delle emissioni di NO_x (espressi come NO₂), CO ed O₂ deve essere effettuata in continuo da parte dell'impresa; con periodicità semestrale, almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature di rilevamento deve essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
- 7) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del DPR n. 203/1988.
- 8) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto degli impianti devono essere definite con la Regione e le Autorità preposte al controllo;
- 9) Almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la ditta deve provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria, secondo le specifiche stabilite dall'Arpa e dagli enti locali di controllo, con almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x, PM₁₀ e idrocarburi metanici e non metanici di cui una meteorologica, nei punti teorici di massima ricaduta dell'inquinante e successivamente riposizionate, dopo la messa in esercizio dell'impianto nei punti più rappresentativi della situazione locale;

Prescrizione definitiva delle emissioni di monossido di carbonio

Considerato quanto riportato nelle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché nelle prescrizioni del Ministero della Salute, non deve essere superato il seguente valore massimo espresso come media oraria e riferito ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri:

CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³
-----------------------------------	-----------------------------

Prescrizioni del Ministero dell'Interno

Il Sindaco del Comune di Modugno deve rilasciare una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale prevista dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. n.151 alla Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 maggio 2001).
La Energia S.p.A. deve ottemperare alle prescrizioni già comunicate dall'Ispettorato di Bari con nota n.1893 del 28 gennaio 2003.

Mod. 26 P - Prescrizioni del Ministero della Salute - Prescrizione definitiva delle emissioni di monossido di carbonio

Prescrizioni per la sicurezza del volo a bassa quota

L'esercente, in fase realizzativa, deve munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Prescrizioni della Provincia di Bari

- 1) Al momento della messa in servizio deve essere effettuato un adeguato continuo monitoraggio della qualità dell'aria con l'obbligo di effettuare qualunque intervento si renda necessario per migliorare la qualità dell'aria;
- 2) In sede di progettazione esecutiva devono essere adottati opportuni accorgimenti atti a ridurre il rumore ai limiti della proprietà quanto più possibile al di sotto dei limiti di legge;
- 3) Devono essere osservate tutte le prescrizioni che saranno stabilite in sede di giudizio di compatibilità ambientale da parte dell'apposita Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2005 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2007.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2008; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Bari e ai Comuni di Modugno, Bitonto, e Palo del Colle.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio della sezione turbogas, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto deve essere altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed ai Comuni di Modugno, di Bitonto, di Palo del Colle.

Art. 4

La Energia S.p.A. è, altresì, autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri occorrenti alla realizzazione delle opere

di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito in legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dal piano particolareggiato delle opere, citato nelle premesse e depositato anche presso la Prefettura di Bari, può avere inizio a partire dal primo semestre dell'anno 2005 ma deve terminare entro il secondo semestre dell'anno 2007.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni)

Roma, li 28 GIU. 2004

IL DIRETTORE GENERALE
prof. Sergio Garribba




MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. (12) fogli,
è conforme all'originale depositato presso

questo ufficio.
Roma, 30 GIU. 2004 IL FUNZIONARIO



Ministero delle Attività Produttive
 Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
 Ufficio C2 - Mercato Elettrico

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA UFFICIALE STABRO SPA - S